

Vincenzo Vacirca

**I RAPPORTI TRA SOCIETÀ
E COMUNIONE E LE QUESTIONI
CONNESSE ALL'AMMISSIBILITÀ
DELLE FIGURE DELLA COMUNIONE
D'AZIENDA E DELLA COMUNIONE
D'IMPRESA; LA SOCIETÀ DI FATTO
E LA NATURA DEI CONFERIMENTI
IN ESSA EFFETTUATI,
LA SOCIETÀ IRREGOLARE E LA
SOCIETÀ DI MERO GODIMENTO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

SOCIETÀ — Comunione a scopo di godimento — Differenze — Comunione d'azienda — Ammissibilità — Comunione d'impresa — Inammissibilità — Impresa sociale — Azienda co-gestita ex art. 177 lett. d) — Società di mero godimento — Inammissibilità — Società di fatto — Conferimenti — Società irregolare — Società occulta — Liquidazione nelle società di persone.

Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (1).

[Cass., Sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3028 — Pres. Rovelli — Est. Mazzacane — P.M. Apice]

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (*Omissis*). Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo F.F., deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che F.C., avendo chiesto quale erede di F.M., la condanna dell'esponente al pagamento degli «utili» maturati ma non percepiti, avesse inteso porre a fondamento della domanda il rapporto societario al quale avrebbe partecipato — secondo la ricostruzione della vicenda operata dal giudice *a quo* — la defunta F.M. insieme al fratello Francesco ed alla madre P.A..

Il ricorrente principale assume che in realtà F.C., proponendo la suddetta domanda, non aveva voluto far valere il proprio diritto agli utili, posto che la *causa*

petendi di questa domanda, come precisato più volte dalla controparte nel corso del giudizio, era costituita dalla allegata partecipazione della defunta F.M. alla comunione ordinaria dell'azienda alberghiera Hotel Castri, con la conseguenza che l'oggetto della domanda in esame doveva essere individuata nel diritto sancito dall'art. 1101 c.c., secondo il quale i comunisti concorrono nei vantaggi della comunione in proporzione delle rispettive quote di partecipazione; pertanto la Corte Territoriale, nell'emettere la statuizione impugnata, è incorsa nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver sostituito la domanda *ex adverso* proposta con una diversa per *petitum* e per *causa petendi*.

La censura è inammissibile.

Come invero emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata non oggetto di specifica censura sul punto, F.F. con il quinto motivo dell'atto di appello si era limitato a contestare soltanto il *quantum* dell'importo liquidato alla controparte dal giudice di primo grado a titolo di quota parte degli utili ritratti dall'azienda, e non aveva quindi censurato tale statuizione sotto il profilo della qualificazione della *causa petendi*; pertanto logicamente la Corte Territoriale ha limitato il suo esame soltanto alla correttezza o meno della liquidazione operata dal giudice di primo grado della somma riconosciuta a titolo di utili di gestione non ripartiti (ovvero Euro 365.539,87), poiché non era stata denunciata da F.F. nel giudizio di secondo grado alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; quindi la censura in proposito proposta in questa sede è inammissibile in quanto nuova.

Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando falsa applicazione degli artt. 2247 e 2248 c.c., censura la sentenza impugnata per aver posto a base delle sue statuizioni la ritenuta parallela coesistenza di una comunione a scopo di godimento e di una società di fatto a scopo lucrativo, non considerando che la comunione dell'azienda Hotel Castri, in quanto costituita dai tre coacquirenti per l'esercizio in comune di una impresa alberghiera allo scopo di dividerne gli utili, era regolata dalla norme sulla società in nome collettivo irregolare, trattandosi di società *re contracta* e perciò non registrata; quindi la comunione d'azienda si era trasformata in società e dunque non vi era più comunione, cosicché non poteva configurarsi la parallela coesistenza di una comunione d'azienda e di una società esercente l'azienda medesima.

Il ricorrente principale rileva che la sentenza impugnata, nell'affermare tale coesistenza, ha finito per riproporre la figura della cosiddetta comunione di impresa, intesa come un genere intermedio tra la comunione a scopo di godimento (non esercente un'attività imprenditoriale) e la società (esercente invece una impresa collettiva); tuttavia la tesi della comunione di impresa non era condivisibile, risolvendosi nella disapplicazione della normativa in materia societaria a fattispecie che il legislatore, tramite l'art. 2248 c.c., ha inteso qualificare e regolare come società.

F.F. quindi assume che erroneamente il giudice di appello ha affermato la sussistenza nella fattispecie della comunione d'azienda Hotel Castri in quanto ad essa, costituita dai tre acquirenti per l'esercizio in comune di una impresa alberghiera, avrebbero dovuto essere applicate le norme sulla società in nome collettivo; sulla base di tale premessa, quindi, prosegue il ricorrente principale, la prima domanda proposta da F.C. — in quanto tendente all'accertamento della sua quota di proprietà dell'azienda suddetta — avrebbe dovuto essere respinta per il

rilievo che l'azienda non apparteneva «pro quota» ai soci *uti condomini*, bensì alla società tra loro costituita; analogamente, poi, avrebbero dovuto essere rigettate le ulteriori domande relative al risarcimento di danni ed alla corresponsione degli utili, avendo entrambi tali pretese titolo nell'asserita comunione ordinaria dell'azienda, in realtà insussistente.

Il ricorrente principale pertanto, nel procedere alla ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia, sostiene che, dopo la costituzione della società esercente l'azienda alberghiera Hotel Castri da parte dei tre acquirenti l'azienda medesima, venuta meno la pluralità dei soci per effetto del decesso di F.M. il ..., la società si era sciolta per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei mesi sei ex art. 2272 c.c., n. 4; pertanto l'unico socio superstite F.F. aveva proseguito individualmente l'esercizio dell'impresa sociale; la società inoltre, già divenuta temporaneamente società unipersonale a seguito del decesso di F.M., si era sciolta, e contestualmente l'esponente era subentrato nella universalità dei suoi rapporti attivi e passivi, acquisendo così la titolarità esclusiva dell'azienda per cui è causa.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha premesso come elemento pacifico in causa che, in virtù dell'atto transattivo del 14 agosto 1970 con cui era stata risolta la controversia insorta con la conduttrice dell'immobile di (*omissis*) J.R., titolare dell'azienda alberghiera Hotel Castri, P.A., F.M. e F.F., proprietari del suddetto immobile dove era stata esercitata tale attività alberghiera, avevano acquistato congiuntamente l'azienda già ivi gestita dalla J.R., ed avevano proseguito senza soluzione di continuità l'attività commerciale apparentemente mediante impresa individuale intestata al solo F.F. (al quale le altre due comproprietarie avevano concesso in comodato l'immobile sopra menzionato), ma, come era emerso chiaramente in causa, con gestione comune e proporzionale distribuzione di spese ed utili.

La sentenza impugnata ha poi ritenuto, in difformità del convincimento in proposito espresso dal giudice di primo grado, che tale ricostruzione in fatto della vicenda caratterizzata dall'esercizio di attività di impresa da parte dei suddetti comproprietari dell'azienda aveva dato luogo ad una società di fatto che disponeva di un proprio patrimonio; giunto a tali conclusioni il giudice di appello, contrariamente all'assunto del ricorrente principale, ha escluso espressamente la configurabilità di una comunione di impresa (cui invece aveva fatto riferimento il giudice di primo grado), ritenuta un *tertium genus* non previsto dal nostro ordinamento, ed ha attribuito valore decisivo, al fine di operare una distinzione netta tra comunione di godimento e società, all'esistenza o meno dell'esercizio in comune di una attività di impresa, requisito appunto ricorrente nella fattispecie.

Le affermazioni della Corte Territoriale in proposito devono essere pienamente condivise, costituendo principio consolidato di questa Corte che l'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite una attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni, e che (con più specifico riferimento alla fattispecie) nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di essa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di una impresa collettiva (nelle forme della società regolare oppure irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme dell'art. 1100 c.c. e segg., la

comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento (Cass. 20 febbraio 1984 n. 1251; Cass. 10 novembre 1992 n. 12087; Cass. 27 novembre 1999 n. 13291).

La sentenza impugnata, quindi, ha evidenziato che alla società di fatto così costituita (da considerarsi occulta per la mancata esteriorizzazione del rapporto societario, operando per conto dell'impresa soltanto F.F.) l'azienda era stata conferita in semplice godimento, non avendo le parti dichiarato espressamente nulla al riguardo (a differenza che per l'immobile di ... conferito con atto scritto in comodato a F.F.) e valorizzando quali indici presuntivi da un lato la mancanza di una volontà delle parti di conferire l'azienda in proprietà, e dall'altro la non necessità, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, che la proprietà dell'azienda conferita entrasse a far parte del patrimonio sociale; sempre in proposito il giudice d'appello ha altresì rilevato che il conferimento di beni in società non comporta automaticamente il loro trasferimento nella titolarità dell'ente sociale, specie quando la società di fatto non debba apparire nei confronti di terzi (come nella fattispecie), volendosi limitare l'efficacia del *pactum societatis* ai rapporti interni tra i soci.

La Corte territoriale a tal punto ha osservato che, venuta meno la pluralità dei soci con la scomparsa nel ... di F.M., ed essendosi successivamente sciolta la società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, la conferente F.M. (e quindi l'erede di costei F.C.) aveva diritto alla restituzione alla Comunione dell'azienda a suo tempo conferita alla società; ed invero, una volta cessato il vincolo di destinazione all'attività comune impresso al bene dalla volontà del conferente, non era possibile consentire a F.F. di proseguire l'attività di impresa utilizzando la quota sui beni aziendali spettanti a F.C.; il giudice di appello al riguardo ha disatteso il diverso assunto dell'appellante secondo cui l'azienda Hotel Castri, una volta sciolta la società dopo la morte di F.M., era divenuta patrimonio dell'impresa non più collettiva ma ormai individuale, e quindi era confluita nel patrimonio personale di F.F., rilevando che tale deduzione presupponeva che il conferimento dell'azienda alla società fosse stato realizzato mediante il trasferimento della proprietà del bene, e non invece, come in effetti era avvenuto, in semplice godimento.

Orbene il convincimento espresso dalla corte territoriale all'esito di una articolata disamina della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia appare corretto sul piano logico-giuridico ed immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente principale.

In proposito si è già osservato che, contrariamente all'assunto di quest'ultimo, la Corte territoriale ha espressamente negato la configurabilità teorica della comunione di impresa (prima ancora quindi di verificare l'applicabilità in concreto di tale istituto alla fattispecie) e ha escluso pertanto la sussistenza di un *tertium genus* tra comunione a scopo di godimento e società; neppure poi è ravvisabile nella ricostruzione e nella qualificazione della vicenda posta in essere dalla sentenza impugnata la asserita parallela coesistenza di una comunione d'azienda a scopo di godimento e di una società a scopo lucrativo, secondo le deduzioni reiteratamente espresse dal ricorrente principale nel motivo in esame; in realtà il giudice di appello, una volta rilevato che l'azienda Hotel Castri era stata conferita dai comproprietari in godimento alla società di fatto da essi stessi costituita, ha logicamente escluso che detta azienda potesse essere oggetto contestualmente di godimento da parte di

coloro che ne erano rimasti comproprietari; ed invero proprio la non contestata utilizzazione dell'azienda suddetta per l'espletamento dell'attività sociale relativa alla gestione dell'Hotel Castri precludeva ovviamente un suo contemporaneo godimento da parte dei suoi comproprietari.

Del resto l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, come si è visto, è volto, proprio ai fini dell'esatta configurazione della fattispecie, ad esaminare gli istituti della comunione di godimento avente ad oggetto un'azienda e della società per poi pervenire alla soluzione sopra enunciata (con esclusione quindi della suddetta comunione di godimento) all'esito di una adeguata e logica motivazione.

Deve a tal punto evidenziarsi che le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale sono del tutto coerenti con le considerazioni da essa in precedenza espresse; se invero l'azienda era stata conferita dai suoi comproprietari soltanto in godimento (con una statuizione da parte del giudice di appello e con argomentazioni allegata a suo sostegno sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello dell'accertamento di fatto non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente principale), logicamente da tale premessa consegue che, sciolta la società per i motivi sopra enunciati, i conferenti avevano diritto quali comproprietari di essa alla sua restituzione alla comunione; invero il perdurare della sua mancata utilizzazione da parte del comproprietario F.C. non trovava più alcuna giustificazione sul piano giuridico una volta che, con lo scioglimento della società, era venuto automaticamente meno il vincolo di destinazione dell'azienda alla attività sociale; il diverso assunto di F.F. circa l'acquisizione dell'azienda in sua proprietà individuale all'esito dello scioglimento della società presuppone invece (oltre alla dimostrazione della compatibilità di tale conclusione con la questione, invero elusa dal ricorrente principale, relativa alla necessaria liquidazione del patrimonio sociale nel quale rientrava l'azienda suddetta) il pregresso conferimento in favore della società non già del semplice godimento bensì della proprietà dell'azienda, evenienza esclusa dalla sentenza impugnata, come si è già osservato, con statuizione non oggetto di specifiche censure. (*Omissis*).

(1) I rapporti tra società e comunione e le questioni connesse all'ammissibilità delle figure della comunione d'azienda e della comunione d'impresa; la società di fatto e la natura dei conferimenti in essa effettuati, la società irregolare e la società di mero godimento.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La società in generale e i suoi requisiti. L'ammissibilità della comunione d'azienda e l'inammissibilità della comunione d'impresa. L'inammissibilità della società di mero godimento. La liquidazione nelle società di persone. — 3. La società di fatto e la natura dei conferimenti in essa effettuati. La società irregolare. La società occulta. — 4. La sentenza della Cassazione n. 3028 del 2009. Conclusioni.

1. Premessa.

La sentenza della Suprema Corte, emessa a seguito di un processo di notevole complessità, protrattosi per quasi un ventennio, involge, non sempre risolvendole, numerose questioni di natura classificatoria, oggetto, ciascuna, di vivaci dibattiti dottrinari e di non sopite dispute giurisprudenziali; ci si riferisce, in particolare, alla questione che concerne i rapporti tra la società e la comunione, e quindi a quelle aventi ad oggetto l'ammissibilità delle figure della comunione d'azienda, della comunione

d'impresa e della società di mero godimento; nonché ai problemi di qualificazione della società di fatto e dei relativi conferimenti, della società irregolare, e della società occulta.

La sentenza, inoltre, al fine della risoluzione della controversia, fa riferimento, alla problematica relativa al procedimento di liquidazione delle società di persone ed a quella concernente il regime di circolazione dell'azienda.

La decisione della S.C., che deve dirsi sin d'ora, è da condividere, consente di svolgere alcune riflessioni su delicati aspetti della società in generale e delle società di persone.

2. *La società in generale e i suoi requisiti. L'ammissibilità della comunione d'azienda e l'inammissibilità della comunione d'impresa. L'inammissibilità della società di mero godimento. La liquidazione nelle società di persone.*

La questione principale affrontata nella sentenza che si commenta, concerne l'ammissibilità teorica, negata dalla Suprema Corte, della c.d. «comunione di impresa», quale genere intermedio, o *tertium genus*, tra la comunione a scopo di godimento, non esercente un'attività imprenditoriale, disciplinata dall'art. 2248 c.c., e la società, esercente invece un'impresa collettiva.

La soluzione di tale delicato quesito richiede una breve disamina degli elementi strutturali di ogni società (di persone o di capitali), quali risultano sanciti nell'art. 2247 c.c.; quest'ultimo, che apre il capo primo del titolo relativo alle società, e che pertanto ne fornisce la nozione generale, dispone: «*Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.*» In via preliminare, è d'uopo rilevare, che il riferimento numerico a «due o più persone», costituisce il frutto del mancato coordinamento con le norme che prevedono la s.r.l. unipersonale e la s.p.a. unilaterale; la prima introdotta con il D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 88, la seconda, invece, introdotta con la legge di riforma di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Quanto ai requisiti di ogni società, a parte i conferimenti, che rappresentano le prestazioni cui i soci si sono obbligati con il contratto «consensuale» di società, essi sono: *l'esercizio in comune*, cioè la gestione comune, *di un'attività*, cioè di una serie coordinata di atti, *economica*, cioè a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi; di un'attività, quindi, che presenta i caratteri propri dell'attività d'impresa come definita dall'art. 2082 c.c..

Gli elementi fino ad ora menzionati concorrono a conformare il c.d. «scopo mezzo» o «lucro oggettivo», il quale, in estrema sintesi, può essere definito come lo scopo che tende alla produzione di utili per la società.

L'ultimo requisito contenuto nella norma di cui all'art. 2247 c.c., *la divisione degli utili*, costituisce invece il c.d. «scopo fine» o «lucro soggettivo». Come rilevato da attenta dottrina (1), tuttavia, tale elemento non deve essere annoverato tra i requisiti essenziali della società, poiché il nostro ordinamento, ne conosce alcune (ad esempio le cooperative) nelle quali esso manca (si parla a tal proposito di «società anomale»): anche in queste società, tuttavia, sarà pur sempre possibile rintracciare un vantaggio patrimoniale per i soci, da identificarsi nel risparmio di spesa (c.d. cooperative di consumo) o in un aumento di retribuzione (c.d. cooperative di produzione e lavoro) (2). Quanto appena sostenuto, a parte che per la soluzione della fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C., assume particolare rilievo in ordine alla distinzione tra società e associazione. Senza poterci addentrare, in questa sede, in tale delicata questione, deve soltanto evidenziarsi, per i rilievi pratici che essa comporta, che il criterio discrezionale tra le due figure non può essere identificato né nello scopo di lucro oggettivo, poiché esso può essere presente anche nelle associazioni che esercitano un'impresa, né nello scopo di

lucro soggettivo perché, come appena chiarito, esistono le società anomale che non lo perseguono.

Il criterio discrezionale tra società e associazione è allora rappresentato dal «vantaggio patrimoniale diretto della società»: in ogni società (anche cooperativa), infatti, il lucro oggettivo, e quindi il vantaggio patrimoniale, è diretto in favore della stessa e pertanto dei soci (c.d. autodestinazione o scopo egoistico), anche se come più volte ricordato, non si tratta del tipico scopo della distribuzione degli utili. Nell'associazione invece, il lucro oggettivo, eventualmente perseguito attraverso l'esercizio di un'impresa dalla stessa esercitata, è diretto al conseguimento di ulteriori scopi (cioè quelli sociali: c.d. eterodestinazione). Si deve pertanto avere riguardo più correttamente al concetto di *profit organization* che contraddistingue le società e manca per definizione nelle associazioni (c.d. enti *no profit*).

Così definiti i requisiti di ogni società, occorre analizzare i rapporti che intercorrono tra questa e la comunione, onde poi valutare l'ammissibilità di una comunione avente ad oggetto un'azienda, ovvero quella, come già detto negata dalla Suprema Corte, di una comunione avente ad oggetto un'impresa (3). A tal riguardo può affermarsi che la società tende all'esercizio dinamico di un'attività economica speculativa, laddove il rapporto di comunione si configura come una situazione statica, che mira alla mera conservazione ed al godimento in comune dei beni (4); dovendosi far rientrare in tale ultimo concetto anche l'affitto a terzi del bene onde ricavarne un corrispettivo, trattandosi, in questo caso, pur sempre di godimento, benché «indiretto». Nella comunione pertanto, e diversamente che nella società, il risultato utile discende dalla produttività naturale della cosa (5). Nella realtà pratica, quanto appena esposto, comporterà che l'attività statica, da parte di due comproprietari, di affitto di un bene (quale potrebbe essere un immobile), dovrà essere ricondotta nell'ambito della comunione, laddove la prestazione di altri servizi (ristorazione, ricevimento, etc.) determinerà la nascita di una società.

I principi testé esposti consentono di prendere posizione circa l'ammissibilità teorica della comunione avente ad oggetto l'azienda: i titolari di questa, infatti, potrebbero limitarsi a concederla in affitto a terzi non esercitando, in tal modo, alcuna attività avente i caratteri dell'impresa. La stessa Cassazione, con riferimento all'ipotesi di successione nell'azienda, ha più volte affermato che essa, non implica l'automatica attribuzione della qualità di imprenditore commerciale all'erede, se esso è unico, o di socio, se gli eredi sono più di uno; le suddette qualifiche seguiranno soltanto in presenza del volontario esercizio da parte dei successori dell'attività di impresa con l'azienda ereditaria.

Discorso diverso, invece, deve essere svolto con riferimento all'ammissibilità della comunione d'impresa, negata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che prevalgono (6). Tale impostazione, che trova conferma nella sentenza che qui si commenta, deve essere condivisa. La figura della comunione d'impresa, quale *tertium genus* tra comunione a scopo di godimento e società, non può trovare accoglimento nel nostro ordinamento, salvo i casi espressamente previsti: le caratteristiche della comunione e gli elementi strutturali della società, come sopra definiti, conducono, infatti, alla necessaria conclusione, che laddove non si tratti di comunione, ci si troverà di fronte ad un'ipotesi di società, e più precisamente, di una società di fatto (per l'analisi della quale si rinvia al paragrafo successivo). Tra i casi che fanno eccezione al suddetto principio, parte della dottrina (7), annovera la figura prevista dall'art. 177 lett. d c.c., secondo il quale «*Costituiscono oggetto della comunione (legale): ...omissis...le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio*». Altra parte della dottrina (8), tuttavia, nonostante l'esplicito richiamo dell'articolo citato alla comunione, non ritiene che esso possa costituire eccezione al principio generale, ritenendo che la co-gestione dell'impresa da parte dei coniugi debba comportare, comunque, la creazione di una società di fatto.

Non costituisce, invece, un'eccezione al principio generale, la normativa dettata con il D.Lgs. n. 155 del 2006 relativa alla «Impresa sociale» (9). Essa infatti, disponendo all'art. 1, che «*Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4*», induce a ritenere che tale impresa possa strutturarsi secondo le forme più diverse, che vanno dall'ente associativo a quello societario, senza che però vi sia spazio per ascriverla all'ambito della comunione.

Per concludere il discorso relativo ai rapporti tra società e comunione, anche se estranea alla sentenza che qui si commenta, merita un cenno, la questione circa l'ammissibilità delle c.d. «società di mero godimento». Si tratta di un tipo di società piuttosto diffuso, per ragioni di ordine fiscale (10), nelle quali i beni immobili oggetto di conferimento, vengono locati a terzi, oppure, ancor più frequentemente, agli stessi soci. Sulla base di quanto sopra esposto, deve tuttavia ritenersi, con la dottrina prevalente (11), che questo tipo di società siano radicalmente nulle, limitandosi a trarre il risultato utile connesso naturalmente ai beni conferiti, senza che venga posta in essere alcuna attività imprenditoriale (12). Tale sanzione, inoltre, non incontrerà il limite della tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 2332, comma 1, c.c. (operante in tema di società di capitali) (13), ma si applicherà il regime della nullità di diritto comune prevista dall'art. 1418 c.c.: discendendo essa direttamente dalla violazione della norma imperativa di cui al 2248 c.c.. Non deve incidere su tale conclusione, il profilo relativo al conseguimento, particolarmente difficoltoso, della prova di tale nullità: avendo, infatti, di norma, tali società, un oggetto ampio, occorrerà dimostrare che i soci non ebbero mai l'intenzione di perseguirlo, limitandosi a godere dei beni sociali.

L'unica argomentazione favorevole all'ammissibilità delle società di mero godimento è contenuta nella normativa fiscale (L. n. 448 del 2001 art. 3 comma 7) (14), che incentiva, a tale scopo, la fruizione del tipo della società semplice (15). Si segnala, inoltre, in dottrina, la posizione favorevole alle società semplici di mero godimento di Baralis (16).

Ulteriore questione, connessa alle società di mero godimento è quella relativa al loro eventuale scioglimento senza liquidazione, e conseguente automatica ri-costituzione della comunione tra soci.

Il fulcro del problema, affrontato in Giurisprudenza (17), consiste nel valutare se l'art. 2248 c.c., che come esposto, in contrapposizione all'art. 2247 c.c., disciplina la comunione a scopo di godimento, possa o meno consentire diretta applicazione, alla fattispecie, delle norme relative alla comunione dei diritti reali, ovvero se ciò — anche in considerazione degli interessi dei terzi che abbiano fatto affidamento sulla valida costituzione dell'ente — debba ritenersi impedito dalle conseguenze che derivano dalla dichiarazione societaria e dall'avvio dell'attività sociale.

A tal riguardo occorre distinguere:

1) il caso in cui la società, validamente costituita, interrompa lo svolgimento dell'attività, limitandosi alla gestione dei beni di proprietà sociale: in questa ipotesi la valida costituzione della società non può trovare smentita in accadimenti successivi. Potrà semmai discutersi circa il verificarsi di una causa di scioglimento per conseguimento dell'oggetto sociale o di sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

2) il caso della società fin dall'origine destinata al perseguimento di attività di mero godimento. In questo caso, come sopra esposto, le conseguenze possibili sono due, a secondo della tesi cui si intenda aderire: declaratoria di nullità della società ovvero simulazione del contratto sociale.

La giurisprudenza prevalente, che come appena detto ritiene trattarsi di nullità, tuttavia, in prospettiva di maggior favore per i terzi, ritiene applicabile a questa ipotesi, il disposto dell'art. 2332, comma 4, c.c., che prescrive la conversione delle cause di

nullità in cause di scioglimento; pertanto, laddove l'accertamento giudiziale intervenga successivamente all'inizio dell'attività sociale, dovrà farsi luogo a liquidazione secondo le regole ordinarie e non sarà possibile la riqualificazione in termini di comunione e la conseguente diretta applicazione delle norme in materia (e quindi anche di quelle in tema di divisione della cosa comune) (18).

Quanto detto sin qui sulla liquidazione delle società di mero godimento, ci induce ad analizzare l'ulteriore questione, di ordine generale, e come tale relativa a tutte le società di persone, che riguarda la necessità, affermata dalla sentenza in commento, o meno, della fase di liquidazione del patrimonio sociale. Il dubbio è infatti ingenerato dall'art. 2283 c.c. secondo il quale «*se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni*», ciò che potrebbe far ritenere, che in questo tipo di società, sia possibile addivenire direttamente ad una fase divisoria del patrimonio in assenza di un precedente trasferimento in favore dei soci. A tal riguardo, la giurisprudenza che prevale, sulla scorta del principio, ormai consolidato, circa la piena soggettività delle società di persone, (19) afferma la necessità che a seguito dello scioglimento abbia luogo il trasferimento dei beni residui in favore dei soci (20). Altrimenti detto i beni sociali sino al completamento della liquidazione apparterranno alla società.

L'eventuale patto tra i soci, inteso al passaggio automatico dei beni al regime della comunione, se stipulato, avrà la semplice valenza di un impegno avente ad oggetto le modalità di godimento dei beni, che in esito alla liquidazione, possano rifluire pro-indiviso nei patrimoni dei contraenti; solo in quest'ultimo caso potrà, poi, aversi divisione in senso tecnico.

Da ultimo rimane da affrontare il profilo riguardante la ritenuta sussidiarietà, in tema di società personali, della procedura di liquidazione, rispetto ad un eventuale accordo (c.d. convenzione liquidatoria) «che ad essa supplisca integralmente, individuando le attività e le passività, i criteri per la definizione dei rapporti in corso, le spettanze finali di ciascuno dei soci». Tale impostazione che trae fondamento dalla lettera dell'art. 2275 c.c. secondo il quale «*Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale...*» ha trovato il conforto di alcune sentenze della Cassazione secondo cui «*nelle società di persone, le norme del codice circa il procedimento formale di liquidazione sono derogabili per volontà dei soci*». Innanzitutto occorre rilevare che lo stesso codice, in ogni caso, fa salve le norme imperative dettate a tutela dei terzi, quale, ad esempio, l'art. 2280 c.c., secondo cui, «*non si possono ripartire i beni sociali tra i soci, neppure parzialmente, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli*»; pertanto soltanto a valle del pagamento dei debiti — o dell'accantonamento delle somme necessarie — sarà possibile dare il via alle assegnazioni. Appare preferibile, tuttavia, la tesi di quegli autori (21) i quali sostengono che lo svolgimento di un procedimento di liquidazione è pur sempre necessario per addivenire all'estinzione della società, mentre facoltativa è soltanto l'osservanza della disciplina legale (ad esempio i soci potranno omettere di nominare i liquidatori provvedendo essi stessi alla definizione dei rapporti con i terzi). In tal senso, a nostro avviso, deve essere intesa la giurisprudenza, sopra menzionata, che afferma il carattere facoltativo del procedimento di liquidazione. Inoltre, anche in questo caso, benché la convenzione possa assumere struttura analoga al contratto divisorio, varranno le considerazioni di cui al punto precedente: la divisione potrà aver luogo solo allorché abbia preventivamente avuto luogo l'assegnazione pro-indiviso tra i soci o tra alcuni di essi. Diversamente, resta senz'altro possibile che, con il consenso di ogni interessato, abbiano luogo specifiche attribuzioni a titolo di proprietà esclusiva (anche di beni disomogenei fra loro). Dovrà tuttavia affermarsi, in tale ultimo caso, il carattere propriamente traslativo delle assegnazioni (22).

3. *La società di fatto e la natura dei conferimenti in essa effettuati. La società irregolare. La società occulta.*

Nel paragrafo precedente, si è negata l'ammissibilità della figura della comunione d'impresa, e si è detto che, laddove più soggetti esercitano un'attività d'impresa in modo congiunto, ci si troverà di fronte ad una società di fatto. Con tale espressione si indica la società di persone, costituita per fatti concludenti, facendosi in tal modo ricorso al concetto, sempre sfuggente, di manifestazione tacita di volontà.

All'interno di tale categoria, parte della giurisprudenza, cui la sentenza che si commenta mostra di aderire, fa rientrare anche l'ipotesi della società orale, cioè quella contratta verbalmente. Naturalmente, le modalità di cui sopra, sono rese possibili dall'art. 2251 c.c. (applicabile a tutte le società di persone in virtù dei richiami disposti dagli artt. 2293 e 2315 c.c.) che al fine della costituzione, non richiede alcuna forma particolare, salvo che questa sia richiesta per il tipo di conferimento che i soci intendono effettuare (23).

Occorre, innanzitutto, chiarire l'affermazione secondo la quale la società di fatto deve necessariamente essere una società di persone, e conseguentemente, l'impossibilità teorica di configurare una società di capitali di fatto; tale conclusione è determinata dal principio, ormai consolidato, secondo il quale l'iscrizione al Registro delle Imprese ha, per queste società, natura costitutiva. Non potendo, quindi, le società di capitali, venire ad esistenza in assenza di iscrizione al Registro Imprese, ed essendo le società di fatto costituite con forme (quali i fatti concludenti o il contratto verbale) non idonee ai fini dell'iscrizione stessa, dovrà concludersi nel senso della impossibilità di concepire una società di capitali di fatto (24). Ma il panorama non risulta, ancora, del tutto delineato poiché non tutte le società di persone possono essere costituite di fatto, restando esclusa da tale possibilità la società in accomandita semplice; la convenzione limitativa della responsabilità per taluno dei soci, infatti, come risulta dall'art. 2295 c.c., in ottica di tutela per il terzo che entra in relazione con la società, deve essere necessariamente espressa e non ricavabile per fatti concludenti. Dal quadro fin qui delineato risulta, allora, che alla società di fatto sarà applicabile la disciplina della società semplice, se il suo oggetto è agricolo, e quella della società in nome collettivo se commerciale.

In ogni caso, per la giurisprudenza, anche la società di fatto è vera e propria società, e pertanto, quando essa ha oggetto commerciale, e per quanto appena detto è riconducibile al paradigma della società in nome collettivo, sarà suscettibile di fallire, con conseguente fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili.

Quanto al profilo che concerne la natura dei conferimenti in società di fatto, si ritiene, che in presenza di beni immobili, ed in considerazione dell'assenza di un atto scritto di conferimento, anch'esso sarà da intendersi effettuato, «di fatto», in godimento infranovenale, essendo questo il termine massimo, ricavabile dall'art. 1350 n. 9 c.c., per la stipulazione di contratti di società, con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari, in carenza di atto scritto.

Laddove invece il conferimento, pur sempre di fatto, abbia ad oggetto beni per i quali l'ordinamento non prescrive, a pena di nullità, l'adozione di una determinata forma (ad esempio l'azienda non contenente immobili), dovrà svolgersi, volta per volta, l'indagine in ordine alla volontà del socio conferente di trasferire alla società il semplice godimento ovvero il diritto di proprietà; su tale aspetto, sul quale ha avuto modo di esprimersi la sentenza della Cassazione oggetto della presente nota, si tornerà nel paragrafo successivo.

Non potendosi approfondire, in questa sede, le numerose questioni che riguardano la regolarizzazione delle società di fatto, deve segnalarsi soltanto che a tali fenomeni fa riferimento l'art. 3 commi 68-76 della L. n. 662 del 1996, e che a tal fine occorrerà provvedere ad una ripetizione negoziale, ovvero ad un atto di accertamento, ovvero ancora ad un accertamento giudiziario dell'esistenza della società.

Una volta identificati gli elementi che contraddistinguono la società di fatto, occorre delinearne le differenze rispetto alla società irregolare, onde fugare i dubbi che spesso si pongono nella pratica, dove tali figure vengono, non di rado, erroneamente identificate.

Può essere definita «irregolare» la società di persone non iscritta al Registro Imprese pur essendo stata costituita con atto avente forma idonea all'iscrizione. Anche in questo caso deve, innanzitutto, rilevarsi che, svolgendo l'iscrizione delle società di capitali funzione costitutiva, con conseguente inesistenza della società non iscritta, analogamente a quanto visto per la società di fatto, non potrà mai aversi una società di capitali irregolare. La società irregolare va però distinta dalla società di fatto perché la seconda, costituita per fatti concludenti o anche oralmente, non ha, diversamente dalla prima, la forma minima richiesta per essere iscritta al Registro delle Imprese. Quanto agli effetti dell'iscrizione al Registro Imprese, deve ricordarsi che, con riferimento alla società semplice, l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580, poi modificata con D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ha previsto l'iscrizione, in una sezione speciale di questo, attribuendole efficacia di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c., e delle società semplici. L'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, poi, ha attribuito agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti ed alle società semplici esercenti attività agricola, iscritti nella suddetta sezione speciale del registro, l'efficacia dichiarativa di cui all'art. 2193 c.c..

L'attenzione si sposta quindi sulla forma richiesta per l'iscrizione di una società di persone al Registro Imprese -essendo questo, come detto, l'elemento utile alla sua classificazione quale società irregolare- e cioè sull'art. 2296 il quale prescrive, ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese, la forma minima della scrittura privata autenticata. Da ciò consegue che, per essere definite irregolari, le società di persone, devono essere stipulate per scrittura privata autenticata (o per atto pubblico), e non essere state iscritte.

Quanto infine alla società occulta, ipotesi anch'essa ricorrente nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C., deve dirsi che si tratta di una società di persone (di fatto oppure soltanto non iscritta e pertanto irregolare) i cui soci hanno stipulato un patto di segretezza. In altre parole, a fronte di un rapporto societario come sopra definito, all'esterno, e quindi nei rapporti con i terzi, uno dei soci agisce come imprenditore individuale. Lo scopo di tale figura, che deve essere tenuta distinta da quella del socio occulto (cioè della società palese in cui il patto di segretezza riguarda esclusivamente uno dei soci), è naturalmente, quello di esporre soltanto il patrimonio del soggetto agente quale imprenditore individuale (il più delle volte nullatenente) alla pretese creditorie, sottraendo gli altri soci da ogni responsabilità. La giurisprudenza prevalente, tuttavia, a tutela dell'interesse dei terzi, ritiene che anche in questo caso, non possa prescindere dalla realtà fattuale, ritenendo ammissibile il fallimento della società e dei soci occulti (25).

4. *La sentenza della Cassazione n. 3028 del 2009. Conclusioni.*

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, che come si è avuto modo di dire, è da condividersi, ha nell'ordine, statuito che:

— inizialmente la proprietà dell'immobile sito in Firenze spettava ai signori Angiola P. ed ai figli Francesco F. e Margherita F., e che detto immobile risultava locato a Rosa J., titolare dell'azienda alberghiera Hotel Castri, che in esso la esercitava;

— nel 1970, anche a mezzo di atto di transazione intervenuto tra i soggetti di cui sopra, si convenne: *a*) la concessione in comodato dell'immobile ad uno soltanto dei comproprietari (Francesco F.) e *b*) il trasferimento della titolarità dell'azienda alberghiera ad Angiola P., Francesco F. e Margherita F., i quali proseguirono congiuntamente

l'attività alberghiera già esercitata da Rosa J., anche se formalmente essa venne intestata al solo Francesco F. quale imprenditore individuale. La S.C., pertanto, correttamente distinguendo il profilo che riguarda la proprietà dell'immobile da quello che riguarda la proprietà dell'azienda, ha ritenuto che entrambe spettassero ai predetti soggetti nelle quote dalla stessa sentenza accertate. La Cassazione ha inoltre ritenuto che l'azienda, come detto di proprietà comune (si tratta della c.d. comunione d'azienda, i cui caratteri e la cui ammissibilità è stata affermata nel paragrafo 2 del presente scritto) benché intestata formalmente al solo Francesco F., in considerazione della accertata gestione comune della stessa da parte dei comproprietari, era da considerarsi quale oggetto di conferimento nella società di fatto tra gli stessi costituita; società che la Cassazione ha, inoltre, correttamente definito occulta, per la mancata esteriorizzazione del vincolo sociale.

Quanto alla natura del diritto conferito, poi, la Cassazione ha ritenuto, doversi trattare del godimento dell'azienda e non del diritto di proprietà sulla stessa «non avendo le parti dichiarato espressamente nulla al riguardo». Quest'ultima affermazione rappresenta, invero, una parte della motivazione di notevole interesse. Poiché, infatti, dell'azienda non facevano parte beni immobili (e quindi beni per i quali l'ordinamento richiede la forma scritta a pena di nullità per il trasferimento) al fine di identificare il diritto conferito «di fatto» (proprietà o semplice godimento) occorre valorizzare alcuni indici presuntivi che la S.C. ha ritenuto di identificare per un verso «nella mancanza di una volontà delle parti di conferire l'azienda in proprietà» e per altro verso nella «non necessità, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, che la proprietà dell'azienda conferita entrasse a far parte del patrimonio sociale»;

— la Cassazione ha inoltre escluso, coerentemente con l'inquadramento teorico operato nel paragrafo 2, la configurabilità di una comunione di impresa, ritenendola un *tertium genus*, non previsto dall'ordinamento, tra comunione di godimento e società, attribuendo valore decisivo, al fine di operare una distinzione tra questi concetti, all'esistenza, o meno, dell'esercizio in comune di un'attività d'impresa; requisito che, appunto, ricorreva nella fattispecie;

— avvenuto il decesso di Angiola P., ed a seguito della morte di Margherita F. (che aveva nominato erede il nipote Carlo F., figlio di Francesco F.) era venuta meno la pluralità dei soci, e non essendo stata ricostituita tale pluralità nel termine di sei mesi, la società, ai sensi dell'art. 2272 n. 4, si era sciolta, con conseguente diritto di Carlo F. (erede di Margherita F.) alla restituzione dell'azienda alla comunione (ormai circoscritta allo stesso ed al padre Francesco F.). Tale conclusione, corretta da un punto di vista tecnico, impone di svolgere alcune riflessioni aggiuntive, di particolare rilievo. La dottrina prevalente ritiene che, nelle società di persone, la morte del socio (*ex art. 2284 c.c.*) determini la risoluzione automatica del contratto sociale con riferimento al socio deceduto (si tratta della prassi contrattuale francese conosciuta come *clause de triple options*. Nel caso poi, in cui gli altri soci, invece che liquidare la quota del socio defunto agli eredi o sciogliere la società, intendano continuarla con essi, si sarà pur sempre in presenza di un duplice passaggio: trasformazione del diritto di credito (relativo alla liquidazione) e quindi riconversione in rapporto sociale, attraverso un atto conosciuto come «di continuazione della società con gli eredi del socio defunto». Questo meccanismo, che si riferisce, di regola, a società di persone tradizionali (e perciò regolari o quanto meno costituite per atto scritto), se applicato ad una società di fatto, determina alcune peculiari conseguenze. Dal caso deciso dalla S.C. risulta che Carlo F., erede del socio defunto Margherita F., non ha proseguito nella gestione della società, determinando, quindi a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, lo scioglimento della società. Laddove invece, lo stesso Carlo F., avesse, con il consenso di Francesco F., continuato a gestire la società, ci si sarebbe dovuti domandare se si fosse verificato tra gli stessi un accordo «di fatto» diretto alla continuazione della società con

l'erede del socio defunto, ovvero, la costituzione, tra gli stessi di una nuova società di fatto;

— una volta sciolta la società, Carlo F., quale erede di Margherita F., aveva diritto alla restituzione alla comunione (ormai circoscritta a lui stesso ed a Francesco F.) dell'azienda, il cui godimento, come sopra visto, era stato oggetto di conferimento nella società di fatto; e ciò in applicazione dell'art. 2281, comma 1, c.c. secondo il quale «*I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano.*»

In conclusione, pertanto, come già detto, le argomentazioni addotte dalla S.C., che si collocano nel solco tracciato dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza prevalente, sono corrette e pienamente condivisibili.

VINCENZO VACIRCA

(1) CAMPOBASSO, *Diritto delle società*, Torino, 1999, 22 ss..

(2) Altro esempio di società anomale, cioè prive dello scopo di lucro soggettivo, sono le società consortili. In questo caso i consorzati sopportano minori costi o realizzano maggiori guadagni nelle rispettive imprese. Si delinea così con chiarezza la distinzione tra lo scopo lucrativo, e quello mutualistico o consortile, tipico delle società che abbiamo definito «anomale».

(3) Per l'analisi di tali profili si veda CAMPOBASSO, *Diritto delle società*, Torino, 1999, 9 ss.

(4) Cfr. Cass. n. 1579/1957.

(5) Cfr. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 207; PALUMBO, *Le società in generale e le società di persone*, Milano, 2004, 14.

(6) MARASÀ, *Le società in genere. Le società di persone*, in Trattato Cicu-Messineo, 1982, p. 66; cfr. per tutte Cass. n. 3631/1985.

(7) CORSI, *Azienda coniugale e società*, in *Gco*, 1975, I, 615; MARASÀ, *Impresa coniugale, azienda coniugale e società*, in *Gco*, 1988, I, 619; cfr. inoltre CAMPOBASSO, *Diritto delle società*, Torino, 1999, 34 ss., secondo il quale: «*Ciò che è precluso all'autonomia privata non è però precluso al legislatore ed una figura, sia pure speciale, di comunione d'impresa (impresa collettiva senza autonomia patrimoniale) è stata per legge introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.*»

(8) AULETTA, *Impresa coniugale quale società*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, VII, Milano, 1987, 33; SCHLESINGER, *Della comunione legale*, 130; BARBIERA, *La comunione legale*, 504.

(9) Per l'analisi della quale si veda BONFANTE, *Saggio*, in *Le società*, 8, 2006, 929 ss.; Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 429-2006/C.

(10) L'intestazione societaria di beni immobili consente, fra l'altro, di godere, per le relative rendite, del più favorevole regime tributario dei redditi d'impresa e presenta vantaggi in sede di applicazione dell'imposta di successione.

(11) CAMPOBASSO, *op. cit.*, 32.

(12) Deve segnalarsi a tal proposito la posizione di MARASÀ, *Le società*, 171 ss., il quale ritiene che in questo caso, come in ogni altro in cui i soci dichiarino nell'oggetto sociale un'attività che in realtà non intendono perseguire, si tratti non di nullità bensì di simulazione, con conseguente applicazione della diversa disciplina.

(13) L'art. 2352 c.c. al comma 1 recita «*Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico 2) illiceità dell'oggetto sociale 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale.*»

(14) Peraltro riprodotto dall'art. 29 comma 1 della L. 449/97, ciò che pone in evidenza come esista una linea favorevole alle società semplici di comodo che dura nel tempo. Per la liceità di questo tipo di società si segnala infine la circolare del Ministero delle Finanze 147/E del 1997.

(15) La normativa citata incentiva la trasformazione delle società commerciali di mero godimento in società semplici di mero godimento. Tale normativa creerebbe in tal modo un'ulteriore ipotesi, oltre alle società di revisione iscritte nell'albo della Consob ed alle società di revisione contabile iscritte nell'albo del Ministero della Giustizia, di società semplici non aventi oggetto agricolo. Deve infatti ricordarsi, che in base all'art. 2249 c.c., e salvo quanto disposto dalla normativa speciale, si può liberamente scegliere tra tutti i tipi sociali se l'attività non è commerciale e fra tutti i tipi, tranne la società semplice, se l'attività è commerciale.

- (16) Cfr. studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4256.
- (17) Cfr. per tutte Cass. n. 959/1999.
- (18) Cfr. Cass. 565/1995.
- (19) È ormai da ritenersi superata la tesi risalente che identificava queste società come delle «comunioni qualificate».
- (20) L'affermazione trova conforto nel sistema impositivo: il legislatore riconosce, infatti, effetto pienamente traslativo alle assegnazioni dei beni ai soci.
- (21) Cass. 1468/1981; Cass. 860/1992; Cass. 6525, in *Società*, 1986, 600, con nota di QUATRARO.
- (22) Cfr. RAMPOLLA, *Società di persone: scioglimento senza liquidazione e costituzione della comunione tra i soci*, Nota a Cass. 959/1999, in *Notariato*, fasc. 5, 413-418.
- (23) Se tale conclusione risulta pacifica per la società semplice, qualche dubbio è stato posto al riguardo per la società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice, perché l'art. 2296 c.c. (applicabile ad entrambe queste società stante il richiamo dell'art. 2315 c.c.) stabilisce che: «*L'atto costitutivo delle società con sottoscrizione autenticata, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale*». Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza quasi unanimemente ritengono che la norma abbia valore solo per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel senso che, se manca l'atto scritto, tale iscrizione non sarà possibile ma la società sarà pur sempre valida. A tal riguardo, cfr. PALUMBO, *Le società in generale e le società di persone*, Milano, 2004, 53; cfr. inoltre, Cass. 3275/96; Cass. 4569/92.
- (24) Cfr. Cass. n. 464/1985.
- (25) Cfr. Cass. 5408/1989; Cass. 1106/1995.